



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 234 del 06/10/2021 – 03/12/2021 Udienza pubblica del 05/10/2021
Massima:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Norma transitoria – Previsione che, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto, l'Assessore regionale per la salute nomini un commissario straordinario – Carenza dei requisiti necessari per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia). La disposizione regionale censurata prevede che «L'Assessore regionale per la salute, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto, provvede a nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che resta in carica fino all'insediamento di tali organi» . Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, come affermato dalla Corte (sentenza n. 122 del 2011), «vengono ad operare non solo nel campo della tutela dell'igiene e sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica», inoltre «operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari» (Cfr. sentenza n. 124 del 1994). La norma impugnata, con la previsione della nomina da parte dell'Assessore regionale del commissario straordinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto), si sovrappone all'analogo potere sostitutivo che, nell'esercizio della propria competenza, lo Stato ha riservato al Ministro della salute. E il vulnus è ancor più grave, se solo si considera che la norma regionale abilita l'Assessore della salute a provvedere alla nomina del commissario straordinario senza imporre alcun limite di tempo, ammettendo, quindi, la possibilità che tale nomina avvenga anche oltre il termine semestrale entro il quale (art. 1, commi 579 e 580, della legge n. 190 del



	2014) è previsto il completamento della costituzione degli organi dell'ente. Con la conseguenza che, pur nella perdurante inerzia della Regione, la norma rimette alla stessa l'attivazione del potere sostitutivo, nonostante il medesimo potere sia conferito, dalla legge nazionale, al Ministro della salute.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2020, n. 17. Parametri costituzionali Art. 120, secondo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Artt. 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1975, n. 745; Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; Art. 1, commi 579 e 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

